



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

Via Molo Innocenziano, 28

00042 – Anzio (Rm)

e-mail: ucanzio@mit.gov.it;

ORDINANZA N. 54/2014

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Anzio:

- VISTO** il D.M. 26 Gennaio 1960, recante “Disciplina dello sci nautico”, come modificato da D.M. 15 Luglio 1974;
- VISTA** la Legge 27 Dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72);
- VISTA** la legge 23 Dicembre 1996 n. 647, di conversione in legge e modifiche del Decreto Legge 21 Ottobre 1996 n. 535, recante “Disposizioni urgenti per il settore portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei” e succ. mod.;
- VISTA** la Legge 08 Luglio 2003 n. 172, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il D.M. 04 Aprile 2005 n. 95, “Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 Luglio 2003, n.172”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146, recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTE** le circolari prot. n° 82/010390 in data 16.02.2006 e n. 82/033487 in data 26.03.2003 del Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto – “Attività subacquea ludico-diportistica”;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.02.158 in data 14.4.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Reparto II, Ufficio 2, concernente il numero delle persone trasportabili sulle unità da diporto utilizzate per le attività subacquee;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.02.70/7385 in data 25.01.2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Reparto II, Ufficio II, relativo alla Disciplina delle attività sportivo-nautiche denominate “Ray-Board”, “Snorkeling trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Surferboard”;
- VISTA** l’ordinanza compartimentale n. 22/2007 emanata in data 23.04.2007 dal Capo del Compartimento Marittimo di Roma, relativa ai limiti di navigazione rispetto alla costa che istituisce altresì una fascia di rispetto di 50 metri in adiacenza alle acque destinate alla balneazione;
- VISTA** la precedente Ordinanza n. 64/2011 del 10.06.2011 - come successivamente modificata ed integrata dall’ordinanza nr. 64/2012 del 04.06.2012 - relativa alla disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Anzio;
- VISTA** la propria ordinanza n. 130/2006 del 15 novembre 2006 che approva e rende esecutivo il “Regolamento del porto di Anzio”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 52/2014 in data 29 Maggio 2014 “Ordinanza di sicurezza balneare – 2014”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 35/2011 in data 18.04.2011, relativa alla disciplina delle operazioni di ammaraggio, prelievo acqua di mare e decollo aeromobili (sia ad ala fissa che ala rotante) impiegati nella lotta antincendio;
- RITENUTO** opportuno, alla luce delle nuove norme concernenti la nautica da diporto, uniformare la disciplina relativa all’uso delle tavole con aquilone (kitesurf), a vela (windsurf) e per il surf da onda (surfing), alla pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale, alla navigazione da diporto con acquascooter/moto d’acqua e propulsori subacquei, alla disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto, delle scuole di vela e delle scuole di tavola a vela, alla disciplina delle attività sportive di traino Banana Boat e piccoli gommoni, attività sportiva denominata SUP (Stand Up Puddle), attività sportivo-nautica

denominata "Ray-Board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard", attività sportiva denominata "Flyboard", attività sportiva denominata "Jetski";
RITENUTO necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
VISTI gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 – Premessa

È approvato e reso esecutivo il *"Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Anzio"*, allegato e parte integrante della presente Ordinanza, disciplinante le sottoelencate attività lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Anzio:

CAPO I	Norme generali sulla navigazione da diporto;
CAPO II	Tavole a vela/aquilone denominate "kitesurf";
CAPO III	Moto d'acqua, "acquascooter" e natanti simili;
CAPO IV	Traino di banana boat (o simili) e di piccoli gommoni;
CAPO V	Sci nautico e paracadutismo ascensionale;
CAPO VI	Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile, predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, Ray-Board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard", denominati "acquascooter subacquei";
CAPO VII	Locazione e noleggio natanti da diporto utilizzabili per finalità ricreative e turistiche locali;
CAPO IX	Tavole a vela "windsurf", "surf da onda", "SUP" (Stand Up Paddle);
CAPO X	Scuole di vela – scuole di tavola a vela;
CAPO XI	Attività sportive denominate "Flyboard" (e simili);
CAPO XII	Attività subacquee.

Articolo 2 - Entrata in vigore - Abrogazione norme precedenti

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga la n. 64/2011 del 10.06.2011 come successivamente modificata ed integrata dall'ordinanza nr. 64/2012 del 04.06.2012 nonché ogni altra disposizione in contrasto il regolamento allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172"*;
- b) negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/anzio/.

Anzio, 29 Maggio 2014

Firmato in originale

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Luigi VINCENTI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio in data 29.5.2014



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera Anzio

REGOLAMENTO DI PORTO NAUTICO

per il Circondario Marittimo di Anzio



Reso esecutivo con Ordinanza n. 54/2014 del 29 Maggio 2014



AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti relativi alla sicurezza delle unità da diporto, alla pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, dell'uso delle tavole a vela (windsurf), delle tavole con aquilone (kitesurf) e dei natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq., della navigazione ed uso degli acquascooter, moto d'acqua e natanti similari, nonché l'esercizio della locazione e del noleggio di natanti da diporto utilizzati per attività ricreative e turistiche all'interno del circondario marittimo di Anzio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Le unità da diporto dovranno osservare le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) ratificato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Il presente regolamento si applica a tutte le unità da diporto nel Circondario Marittimo di Anzio (comuni di Anzio e Nettuno)

NORME SANZIONATORIE

I contravventori al presente regolamento oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o a cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o illecito amministrativo, ai sensi degli articoli 53 e 55 del Dlgs 171/2005 Codice della Nautica da diporto.

CAPO I
NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Le unità da diporto, prima dell'ingresso nei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Anzio devono prendere contatti con i concessionari di infrastrutture per la nautica da diporto ai seguenti recapiti, al fine di verificare la possibilità di ormeggio al transito alle medesime strutture:

PORTO	REFERENTE	RECAPITO	ORARI
ANZIO	COOP. ORMEGGIATORI S. ANTONIO	069837385	9.00-19.00
ANZIO	COOP. ORMEGGIATORI PICCOLA PESCA	069837385	9.00-19.00
NETTUNO	MARINA DI NETTUNO	VHF CH 9	24H

- a) L'ormeggio delle unità da diporto, alle banchine/gavitelli resi disponibili presso i concessionari, deve avvenire secondo quanto disciplinato nei Regolamenti di gestione specifici, opportunamente approvati e resi esecutivi con ulteriori provvedimenti normativi, comunque reperibili al sito www.guardiacostiera.it/anzio nella sezione Ordinanze. Per ogni chiarimento rimane disponibile la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio a mezzo contatto sul **CH16 VHF**, ovvero utenza telefonica **06.9844683**;
- b) È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di banchine, pontili d'ormeggio, boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione / concessione da parte dell'Amministrazione competente;
- c) Le unità da diporto ormeggiate nel porto e negli approdi del Circondario marittimo di Anzio devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario/armatore/utilizzatore dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza;
- d) È vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.

A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è vietato:

- e) navigare nella fascia di mare riservata ai bagnanti;
- f) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di **500 (cinquecento)** metri dall'imboccatura dei porti
- g) avvicinarsi e mantenersi a meno di **500 (cinquecento)** metri dalle navi militari, nazionali ed estere, nonché a meno di **200 (duecento)** metri alle navi mercantili alla fonda; a meno di **100 (cento)** metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei.

E' tuttavia consentito, esclusivamente ai sottoelencati tipi di natanti, di circolare fino ai 200 metri dalla battigia a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti, nonché collisioni con altri scafi: natanti tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, S.U.P. (Stand Up Paddle), piccole derive e simili, comunque non provvisti di motore

All'interno dei porti del Circondario Marittimo di Anzio e lungo le rotte di accesso ai medesimi è vietato effettuare:

- h) la balneazione, la pesca e le attività di immersione subacquea;
- i) allenamenti sportivi di qualsiasi genere;
- j) gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e di sci nautico;
- k) navigare a remi;
- l) I trasferimenti di unità a vela verso la zona di allenamento/regata devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di una unità a motore. Solo per il porto di Anzio, gli stessi dovranno concordarsi preventivamente con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio a mezzo contatto sul **CH16 VHF**, ovvero utenza telefonica **06.9844683**.

Sulla battigia e sugli arenili ricadenti nel Circondario Marittimo di Anzio è vietato:

- m) tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimento a mezzi nautici;
- n) eseguire sui natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi, o altri prodotti inquinanti.

NUMERO DELLE PERSONE TRASPORTABILI SULLE UNITA' DA DIPORTO
art. 34 - 35 Dlgs 171/2005 - art. 60 DM 146/2008

E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Il numero massimo delle persone trasportabili su natanti da diporto non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:

DA	A	Persone trasportabili
per lunghezza fuori tutto fino a 3.50 metri		3
3.51	4.50	4
4.51	6.00	5
6.01	7.50	6
7.51	8.50	7
per lunghezza fuori tutto superiore a 8.50 metri		9

per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al para a.



PATENTE NAUTICA

L'obbligo di patente nautica è disciplinato dall'art. 39 Dlgs 171/2005.

Per l'attività di noleggio da svolgere nel circondario marittimo di Anzio, disciplinata dal successivo Capo VII, e comunque per lo svolgimento di tutte le attività commerciali con esclusione della locazione, il conduttore del natante deve essere in possesso di patente nautica.

Limiti di navigazione e di velocità

Salvo la diversa disciplina, la fascia di mare della profondità di 200 metri dalle coste frequentate dai bagnanti è normalmente destinata alla balneazione. La successiva fascia compresa tra i 200 e i 250 metri è interdetta, salvo casi di forza maggiore, alla balneazione, alla navigazione e alle attività di pesca comunque effettuate.

Nella fascia di mare compresa tra i 250 ed i 500 metri dalle coste rocciose a picco e tra i 250 ed i 1000 metri dalle spiagge è fatto obbligo a tutte le a motore di navigare con scafo in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore a 10 nodi.

Corridoi di lancio partenza e atterraggio

Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio.

AUTORIZZAZIONE ALL' ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO E APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE PER FINALITA' SPORTIVO TURISTICO RICREATIVE

L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata dal presente regolamento ed è soggetta al rilascio di una apposita autorizzazione.

L'attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto ai sensi del DLGS 171/2005, DM 146/2008 e successive modificazioni ed integrazioni nell'ambito del Circondario Marittimo di Anzio è disciplinata come di seguito;

Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natanti da diporto si intende:

- a) **per locazione** il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra (locatario/conduttore) per un dato periodo di tempo il natante da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- b) **per noleggio** il contratto con cui una delle parti (noleggiante) in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con il natante da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte (noleggiatore) alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Le ditte/società/associazioni sportive aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario che intendano svolgere la propria attività nel circondario marittimo di Anzio devono presentare presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio la seguente documentazione:

- domanda in duplice copia come da modello **Allegato A**, di cui una in bollo nei valori vigenti;
- certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del **Decreto Presidente della Repubblica 445 / 2000** (autocertificazione) in alternativa statuto della Federazione/Associazione di appartenenza dal quale si evinca l'attività di locazione e noleggio natanti - attività subacquee;
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
- copia della concessione demaniale marittima (nel caso di strutture balneari);
- elenco del personale dipendente;
- elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività.
- Certificato di idoneità al noleggio per le unità oggetto di contratti di noleggio.

L'autorizzazione ha validità di cinque dalla data del rilascio e dovrà essere sottoposta a vidimazione annuale, in occasione della quale dovranno essere comunicate le eventuali variazioni relative al numero e/o caratteristiche delle unità utilizzate.

La predetta autorizzazione dovrà essere conservata in originale ed esibita agli organi preposti al controllo.

Le persone che esercitano attività, sia ai fini di lucro che non, sono ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.



CAPO II
TAVOLE A VELA / AQUILONE DENOMINATE "KITESURF"

Articolo 1
Disposizioni generali e limiti alla navigazione

L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne.

È fatto assoluto divieto di navigare, nell'esercizio della suddetta pratica:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Anzio, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) ad una distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Anzio;
- c) navigare in zone frequentate dai bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione);
- d) avvicinarsi a meno di **100 (cento) metri** dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- e) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

E' fatto, altresì, assoluto divieto di transitare, con le vele aperte attraverso tutte le aree diverse da quelle previste per tale attività

Articolo 2
Aree riservate in via esclusiva all'attività di kitesurf

- a) Qualora le Amministrazioni Civiche competenti per territorio dovessero individuare, nei limiti della propria competenza, degli specchi acquei antistanti i tratti di litorale da designare come aree riservate alla pratica esclusiva dell'attività di kitesurf, è vietata la balneazione e la navigazione ad ogni altro tipo di unità, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della predetta attività.
- b) Se il predetto comma dovesse trovare applicazione, è fatto obbligo ai Comuni costieri, ovvero società delegate, delimitare in maniera idonea l'area a terra, a tutela della pubblica incolumità, nonché provvedere a posizionare un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura:

ATTENZIONE AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI KITESURF
DIVIETO DI TRANSITO

- c) Negli specchi acquei fino a 250 metri dalla battigia l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di corridoi di lancio aventi le caratteristiche indicate al successivo art. 4.

Articolo 3
Prescrizioni

La pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- f) l'uso del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto **almeno 14 anni di età**;
- g) durante l'utilizzo del kitesurf è obbligatorio indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
- h) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- i) è fatto obbligo di collegare le cime (*cd. linee*) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
- j) è, comunque, vietato lasciare il kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
- k) l'eventuale perdita, abbandono in mare dell'attrezzatura del kitesurf, dovrà essere segnalato alla sala operativa dell'Autorità Marittima di Anzio.

E' auspicabile che chiunque pratichi l'attività di kitesurf sia munito di assicurazione per RC in forma individuale e/o collettiva.

Articolo 4
Corridoi di lancio

Negli specchi acquei riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima, previa acquisizione da parte del richiedente, gestore di strutture destinate alla balneazione, del provvedimento di riserva dello spazio a terra rilasciato dal Comune territorialmente competente, che dovrà comunque avere una superficie sufficiente ad evitare interferenze tra aree limitrofe e destinate a differenti usi.

I corridoi di lancio, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate, devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza minima **30 (trenta) metri** fronte spiaggia ad allargarsi fino ad una ampiezza di **80 (ottanta) metri** alla distanza di **100 (cento) metri** dalla costa;
- delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di **250 (duecentocinquanta) metri** dalla spiaggia, con due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di **20 (venti) metri** l'una dall'altra;
- al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei **250 (duecentocinquanta) metri** dovrà essere di colore arancione, avere un diametro di **80 (ottanta) centimetri** e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione ed il numero della stessa;
- ogni gavitello dovrà riportare la dicitura:



CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE

La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della Comunità Europea) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio.

È, altresì, responsabile del posizionamento sulle spiagge di un idoneo numero di cartelli riportanti la dicitura:

ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF

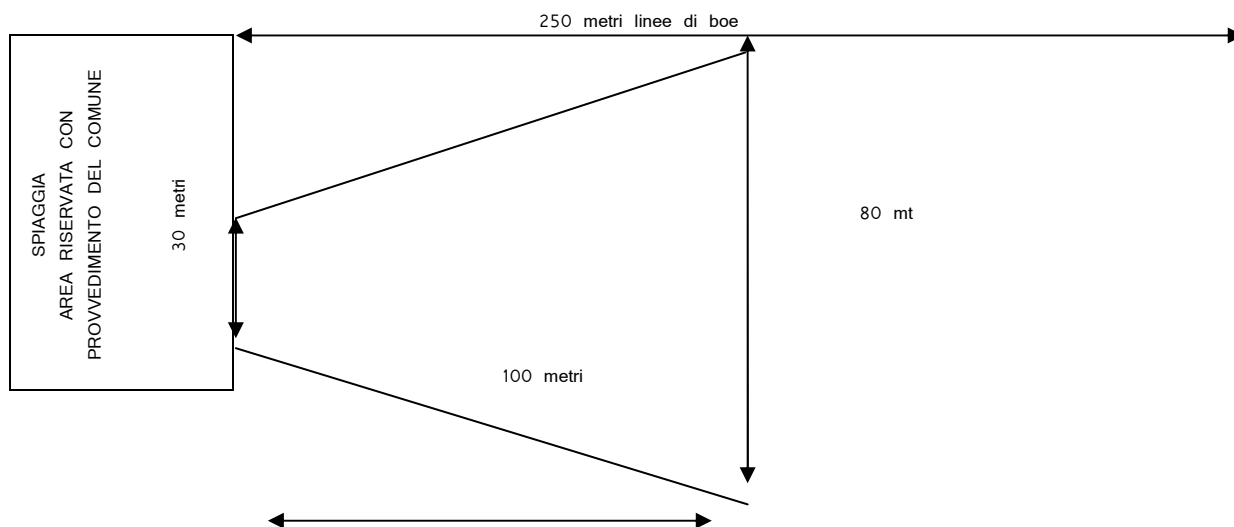
La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano – inglese – francese o spagnolo o tedesco).

Nei primi **100 (cento) metri** di corridoio è consentito il transito di un solo kitesurf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso è libero e gratuito.

Nei canali e negli spazi di uscita si deve navigare in body drag o a velocità moderata; è vietato il freestyle, saltare, surfare l'onda, il canale deve servire esclusivamente per raggiungere lo spazio di libera navigazione.

Le manovre di atterraggio e decollo con il kite a terra devono essere eseguite con la massima prudenza.

All'interno del corridoio è vietata la balneazione.





CAPO III
MOTO D'ACQUA, ACQUASCOOTER, JET SURF E NATANTI SIMILARI

L'utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooters – moto d'acqua e similari è disciplinato come di seguito:

Articolo 5
Sosta e deposito

Sulla battigia e sugli arenili ricadenti nel litorale di giurisdizione, è vietato:

- a) Depositare acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari, nel corso della stagione balneare, sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate;
- b) Tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
- c) Eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti;
- d) Trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc.).

Articolo 6
Limiti alla navigazione

- a) Gli acquascooters / moto d'acqua ed i mezzi similari durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli, oltre i **250 (duecentocinquanta) metri** dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate.
- b) È consentito l'ingresso nei porti a vocazione esclusivamente turistica al solo fine di effettuare il rifornimento, alaggio e varo, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate a tali finalità.
- c) In ingresso / uscita dai suddetti porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, devono obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

È fatto inoltre divieto assoluto di navigare:

- d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno del porto di Anzio;
- e) Ad una distanza inferiore a **100 (cento) metri** dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- f) Ad una distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dall'imboccatura dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'ingresso/uscita dai porti consentiti;
- g) Negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari.
- h) Nelle zone di mare riservate alla balneazione.
- i) Nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

Articolo 7
Velocità di navigazione

Nel corso della stagione balneare, la navigazione degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi similari nella fascia di mare compresa tra i 250 (duecentocinquanta) ed i 1000 (mille) metri dalla costa deve avvenire ad una velocità inferiore ai 10 (dieci) nodi e, comunque, tale da mantenere sempre lo scafo in totale dislocamento.

Articolo 8
Corridoio di lancio

- a) Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio degli acquascooters / moto d'acqua e mezzi similari, deve avvenire solo attraverso appositi corridoi di lancio, all'uopo predisposti da rimessaggi e/o stabilimenti balneari.
- b) La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo, comunque non superiore ai **3 (tre) nodi** ed in modo da non costituire pericolo per i bagnanti.
- c) Tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di **250 (duecentocinquanta) metri**, salvo eventuali ulteriori prescrizioni dettate da altre disposizioni in materia. Analogo comportamento dovrà essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti.
- d) Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.

I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- e) una larghezza compresa tra i **15 (quindici)** ed i **20 (venti) metri**;
- f) delimitazione costituita da sagola, munita di galleggianti e gavitelli di colore giallo o arancione, posta perpendicolarmente alla costa sino all'altezza delle boe delimitanti il limite esterno delle acque riservate alla balneazione;
- g) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- h) all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile, indicante

CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE



La suddetta dicitura (tradotta in almeno tre lingue della Comunità Europea) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Articolo 9
Prescrizioni

Ai sensi dell'articolo **39** lettera **a)** del **Decreto Legislativo** n. **171 / 2005**, la condotta degli acquascooters / moto d'acqua e mezzi similari è consentita a coloro che siano in possesso di regolare patente nautica per la condotta di unità da diporto.
Il numero di persone imbarcate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica unitamente al documento abilitante.

Articolo 10
Dotazioni di sicurezza

I conduttori ed i passeggeri degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi similari devono indossare permanentemente, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge:

- un mezzo di salvataggio individuale;
- un casco omologato per sport acquatici;
- una muta o mutino idrorepellente.

Gli acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota.

Unità con caratteristiche particolari saranno sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'ente tecnico dei richiedenti ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata, in doppio esemplare, in carta legale, all'Autorità Marittima.



CAPO IV
TRAINO DI BANANA BOAT - PICCOLI GOMMONI (E SIMILI)

Articolo 11
Limitazioni e divieti

L'uso traino di banana boat (o similari) e di piccoli gommoni è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

2. L'esercizio dell'attività di traino Banana Boat (o similari) e di piccoli gommoni può essere effettuata:

- solo in ore diurne;
- con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli;
- con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).

Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:

- a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Anzio;
- b) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura presenti in zona;
- c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- d) lungo le rotte di accesso, nonché all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Anzio, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi;
- e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- f) oltre 1 (Uno) miglio dalla costa;
- g) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione od interdetti alla navigazione in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato;
- h) ad una velocità superiore ai 10 (Dieci) nodi;
- i) nelle zone di mare destinate alla balneazione;
- l) nelle zone vietate alla balneazione come disposto dai pertinenti provvedimenti ordinatori.

Articolo 12
Condizioni e limitazioni per l'esercizio

Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'esercizio del traino di galleggianti e di piccoli gommoni nel Circondario Marittimo di Anzio è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a) l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, deve oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa, navigando sia in fase di partenza che di rientro generalmente in linea retta con la terraferma, alla velocità minima consentita per la manovra;
- b) la partenza/atterraggio delle predette unità deve avvenire esclusivamente attraverso appositi corridoi di lancio, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
- c) il conduttore delle unità trainanti deve avere almeno 18 anni, deve essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo) e deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto (dotato di brevetto di assistente bagnante, rilasciato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale);
- d) il mezzo nautico impiegato quale unità trainante deve avere a bordo, ai sensi dell'art. 88 del D.M. 29.07.2008, n.146, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X dello stesso D.M. 146/2008, nonché di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (Venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso;
- e) deve essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
- f) l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
- g) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono aver compiuto almeno 14 (Quattordici) anni di età;
- h) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- i) la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il mezzo trainato non deve essere mai inferiore ai 15 (quindici) metri, durante le fasi di esercizio;
- j) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità deve essere sempre superiore a quella del cavo di traino;
- k) è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata;
- l) l'unità impegnata nell'attività di traino deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;

Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, sono ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.



CAPO V
SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel **Decreto 26 gennaio 1960**, come modificato dal **Decreto Ministeriale 15 luglio 1974** dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rimanda.

La suddetta disciplina si applica, per quanto assimilabile, anche alla pratica del paracadutismo ascensionale.

Articolo 13
Disposizioni generali e limiti alla navigazione

L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito:

- in ore diurne;
- con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7 / 10 nodi).

Alle unità, di volta in volta, impiegate per l'esercizio di tali attività è fatto divieto di:

- a) navigare ad una distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dalle spiagge e superiore a **3 (tre) miglia** nautiche dalla costa;
- b) navigare lungo le rotte di accesso, nonché all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Anzio, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio / partenza delle navi;
- c) navigare ad una distanza inferiore a **200 (cento) metri** dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- d) navigare ad una distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dall'imboccatura dei porti e dei canali;
- e) navigare negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari.
- f) navigare nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, con qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato dall'Amministrazione competente;
- g) navigare ad una distanza inferiore ai **500 (cinquecento) metri** da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura presenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Anzio;
- h) navigare con velocità superiore ai dieci nodi.

Articolo 14
Prescrizioni comuni

La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere svolta secondo le seguenti comuni condizioni:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve avere almeno 18 anni ed essere in possesso di idonea patente nautica - secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore - ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da una persona in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente, in corso di validità, rilasciato da una delle associazioni riconosciute a livello nazionale;
- c) lo sciatore / persona trainata dovrà aver compiuto almeno **14 anni** d'età;
- d) durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore / paracadutista di indossare una cintura di salvataggio od altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere, inoltre, munita di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, ecc.);
- g) il mezzo nautico impiegato quale unità trainante deve avere a bordo, ai sensi dell'art. 88 del D.M. 29.07.2008, n.146, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X dello stesso D.M. 146/2008, nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa, una adeguata cassetta di pronto soccorso, un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
- h) l'unità trainante dovrà essere munita di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in considerazione e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
- i) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire lo sciatore/paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- j) Iscrizione in albi tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale si evinca l'attività che s'intende svolgere, ovvero essere munite di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che s'intendono espletare, rilasciati dalla competente autorità amministrativa.

le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

Articolo 15
Prescrizioni particolari per l'attività di sci nautico

La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i **500 metri** dalle spiagge;
- b) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai **15 metri**;



- c) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;

Articolo 16

Prescrizioni particolari per l'attività di paracadutismo ascensionale

La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- b) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- c) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai **15 metri**, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- d) le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i **500 metri** dalla spiaggia;
- e) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo - sportivo - paracadute" trainato, e comunque non inferiore a **metri 50 (cinquanta)**;
- f) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di **120 piedi (36,3 metri)**;
- g) è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
- h) quando due, o più, paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

L'attività del paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

Articolo 17

Esercizio dell'attività

L'attività di paracadutismo ascensionale può essere, effettuata:

- a) per conto proprio;
- b) per conto terzi (mediante utilizzo di imbarcazioni ed attrezzature all'uopo noleggiate con o senza conducente);
- c) da parte di scuole e/o sodalizi sportivi.

Le scuole di formazione, sodalizi e/o società sportive con o senza fini di lucro, oltre all'osservanza delle condizioni di cui sopra, per esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale dovranno premunirsi di:

- d) polizze assicurative espressamente sottoscritte;
- e) idonei istruttori per la condotta dei mezzi e per l'esercizio delle attività di paracadutismo;
- f) di personale ausiliario in possesso di brevetto di assistente bagnante o di aiuto assistente, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (sezione salvamento) ovvero da altro ente riconosciuto.

Le medesime ditte/scuole di formazione/sodalizi e/o società sportive con o senza fini di lucro dovranno dare formale comunicazione di inizio attività (anche a mezzo fax all'utenza telefonica 06.9855252, ovvero mail all'indirizzo ucanzio@mit.gov.it) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, avendo cura di informare circa gli orari e la zona di attività, conservandone copia a bordo delle unità all'uopo destinate, da esibirsi ad ogni controllo/verifica degli organi competenti.

Articolo 18

Corridoi di lancio

Le società sportive, enti balneari, scuole e/o sodalizi che intendano organizzare tale attività dovranno essere in possesso di apposita autorizzazione per l'installazione di corridoi di lancio opportunamente segnalati, ovvero di concessione demaniale per la realizzazione di apposita piattaforma galleggiante.



CAPO VI

PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, RAY-BOARD, SNORKELING TRAINATO, SEAFLY, SUB-WING O SURFERBOARD DENOMINATI "ACQUASCOOTER SUBACQUEE"

DEFINIZIONE

Per "acquascooter subacqueo" si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ed assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche simili alle seguenti:

- a) velocità da **3 a 5 km/h**;
- b) profondità massima di esercizio sino a **30 (trenta) metri**;
- c) autonomia di circa **2 ore**.

Articolo 19

Prescrizioni

L'utilizzo degli acquascooters subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli;
- b) il conduttore dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto e dovrà aver, comunque, compiuto almeno **16 anni** di età;
- c) l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di **50 (cinquanta) metri**;
- d) l'utilizzo da parte di minori deve, comunque, avvenire in presenza di persona maggiorenne.

Articolo 20

Limiti di navigazione

È fatto divieto assoluto di navigare e utilizzare gli acquascooters subacquei:

- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Anzio, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e alla partenza delle navi e lungo le rotte di accesso ai porti;
- b) a distanza inferiore a **500 (cinquecento) metri** dall'imboccatura dei porti e dei canali;
- c) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari.
- d) nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- e) a distanza inferiore a **200 (duecento) metri** dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- f) a distanza inferiore a **300 (trecento) metri** dalle unità all'ancora;
- g) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
- h) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.

Articolo 21

Prescrizioni particolari per l'attività di Ray-Board, Snorkeling Trainato, Seafly, Sub-Wing o Surferboard

L'utilizzo degli acquascooters subacquei impiegati nell'attività denominata "Ray-Board, Snorkeling Trainato, Seafly, Sub-Wing o Surferboard", è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di natante a motore (ad eccezione dell'acquascooter) con propulsione ad idrogetto o con elica schermata in modo tale da non permettere il contatto con il subacqueo trainato;
- b) il conduttore dell'unità trainante deve avere almeno 18 anni e deve essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo);
- c) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto (dotato di brevetto di assistente bagnante, rilasciato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale);
- d) sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
- e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;
- f) il mezzo nautico impiegato quale unità trainante deve avere a bordo, ai sensi dell'art. 88 del D.M. 29.07.2008, n.146, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X dello stesso D.M. 146/2008, nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa, una adeguata cassetta di pronto soccorso, un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri;
- g) l'unità trainante utilizzata deve essere munita di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore a 100 (Cento) metri;
- i) ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;



- j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- k) la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante deve essere compresa tra 5 (cinque) metri, distanza minima, e 30 (trenta) metri, distanza massima;
- l) l'attività è consentita esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli;
- m) l'unità utilizzata deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;

Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività



CAPO VII
LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER
FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICO LOCALI

Articolo 22
Ambito di applicazione

Le disposizioni relative all'attività di locazione e/o noleggio si applicano ai natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, kitesurf, SUP (cosiddetti mezzi da spiaggia), acquascooter ovvero moto d'acqua (o natanti simili), natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa ed, ai natanti così come definiti dalle normative vigenti.

Le disposizioni di cui agli articoli **26** e **27** vengono applicate ai natanti da diporto così come definiti dall'articolo **27** del **Decreto Legislativo 171 / 2005** e diversi da quelli elencati al precedente comma, adibiti a noleggio e/o locazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Anzio.

Articolo 23
Limiti di navigazione

La locazione / noleggio dei natanti di cui all'articolo **23** può essere effettuato solo:

- in ore diurne, durante l'orario di balneazione, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli.

Tali attività sono comunque vietate in caso di condizioni meteorologiche avverse ed il noleggiante/locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa.

I suddetti natanti qualora si allontanino oltre i **300** metri dalla costa dovranno essere dotati dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati negli allegati presenti nel DM 146/2008 (Regolamento al Codice della Nautica da diporto)

Articolo 24
Obblighi per la locazione dei natanti DA DIPORTO

Le unità dovranno essere contraddistinte mediante indicazione sullo scafo della ditta o ragione sociale del noleggiante/locatore o denominazione dello stabilimento balneare, con numero progressivo e numero massimo delle persone trasportabili [Esempio: Ditta ROSSI/01 (4 PERSONE); Ditta ROSSI/02 (3 PERSONE), ecc.].

I natanti privi di motore possono essere affidati a persone di età non inferiore ad **anni 14**, mentre quelli a motore a persone di età non inferiore ad **anni 16**, ferma restando l'eventuale necessità della patente nautica.

Il locatore deve:

- fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante ed ha facoltà di richiedere apposita dichiarazione di capacità di nuoto;
- consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere, e coperta da assicurazione;
- predisporre un'unità con salvagente anulare e cavo di rimorchio idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio ed il recupero dei natanti noleggiati/locati (non necessario qualora il noleggiante/locatore si identifichi con il titolare dello stabilimento balneare);
- tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione/noleggio ed il numero massimo delle persone trasportabili;
- annotare sul suddetto registro generalità ed estremi del documento di identità personale del conduttore, numero progressivo dell'unità locata, nonché data ed orario d'inizio e fine della locazione;
- informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previste dalla presente ordinanza;
- mantenere disponibile il bollettino **Meteomar** del giorno relativo alla zona di interesse;
- rifiutare la locazione ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisiche e a persone che siano ritenute inidonee alla conduzione del mezzo.

Articolo 25
Obblighi per il noleggio dei natanti da diporto

Le unità dovranno essere contraddistinte mediante indicazione sullo scafo della ditta o ragione sociale del noleggiante/locatore o denominazione dello stabilimento balneare, con un numero progressivo e numero massimo delle persone trasportabili [Esempio: Ditta ROSSI/01 (4 PERSONE); Ditta ROSSI/02 (3 PERSONE), ecc.];

Per la conduzione dei natanti da diporto adibiti a noleggio, è obbligatorio il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

Il noleggiante deve:

- tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione, il numero massimo delle persone trasportabili;



- annotare sul suddetto registro generalità ed estremi del documento di identità personale del noleggiatore, numero progressivo dell'unità noleggiata, nonché data ed orario d'inizio e fine del noleggio;
- fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante ed ha facoltà di richiedere apposita dichiarazione di capacità di nuoto;
- consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di documenti di bordo, di tutte le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere* ;
- informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previste dalla presente ordinanza;
- mantenere disponibile il bollettino **Meteomar** del giorno relativo alla zona di interesse;
- rifiutare il noleggio ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisiche e a persone che siano ritenute inidonee;
- l'attività può essere effettuata con condizioni meteo marine assicurate; in caso di previsioni negative la stessa deve essere sospesa. Qualora in corso di navigazione dovessero mutare le condizioni meteo è fatto obbligo al noleggiatore di far rientrare l'unità.

Il conduttore dell'unità, durante il periodo d'uso, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate.

****I natanti impiegati in attività di noleggio (salvo quelli a remi – art. 78 D.M. n° 146/2008) dovranno essere in possesso di certificato di idoneità previsto dall'articolo 82 del D.M. n° 146/2008, (Allegato B) unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'articolo 88, All. XI.***

I natanti destinati al noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dagli Allegati V e X del Decreto n° 146/2008.

Per la conduzione dei natanti da diporto adibiti a noleggio, è obbligatorio il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

Articolo 26

Numero minimo componente l'equipaggio e numero massimo persone trasportabili

Per la locazione si rimanda al Capo I Norme sulla navigazione da diporto – Numero delle persone trasportabili – del presente Regolamento.

Per il noleggio il numero delle persone trasportabili non può essere superiore a 12 escluso l'equipaggio.

Articolo 27

Norme Comuni

Salvo i casi specificamente autorizzati a norma delle vigenti disposizioni, coloro che esercitano l'attività di locazione non devono occupare specchi acquei e/o suolo demaniale marittimo per il deposito delle unità o di attrezzature utilizzate per l'espletamento della propria attività.

Qualora le ditte o le società, che esercitano l'attività di locazione/noleggio intendano istituire corridoi d'atterraggio ai fini della sicurezza ai bagnanti devono preventivamente munirsi di apposita autorizzazione, da rilasciarsi a cura dell'Autorità Amministrativa competente per territorio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa esplicito rimando alla vigente normativa di settore.



CAPO VIII

TAVOLE A VELA (WINDSURF), SURF DA ONDA, SUP (Stand Up Paddle)

L'utilizzo dei natanti da diporto denominati windsurf, surf da onda e SUP (Stand Up Paddle), è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto ed è disciplinato come di seguito.

Articolo 28
Prescrizioni e divieti

- a) Le tavole a vela (*windsurf*) durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 250 (duecentocinquanta) metri dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa, ad eccezione dei SUP (Stan Up Paddle) che possono navigare entro i 250 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altri scafi.
- b) Le tavole per l'esercizio del *surf da onda* durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne negli specchi acquei destinati ad uso esclusivo all'attività di surfing.
- c) L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire per i windsurf all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.
- d) L'attività di surfing, può essere effettuata, previa autorizzazione dell'Autorità competente negli specchi acquei prospicienti le aree date in concessione per le attività specifiche oppure in specchi acquei, appositamente destinati, prospicienti aree a terra lasciate alla pubblica fruibilità (spiaggia libera).
- e) Nel caso in cui le attività di cui al precedente comma vengano autorizzate dal competente Comune, i richiedenti devono far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, ai fini dell'emissione di una specifica autorizzazione e dell'eventuale emissione di un'ordinanza, una istanza recante indicazione dell'attività da svolgere con allegato il provvedimento comunale ottenuto.
- f) La predetta comunicazione deve pervenire alla Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio almeno **15 giorni prima** della data di inizio dell'attività.
- g) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile del posizionamento sulle spiagge di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura

ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI SURF DA ONDA

- h) La cartellonistica di cui al precedente comma deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie.

Alle predette unità (*windsurf*, *surf da onda*, *SUP*), è fatto divieto di navigare:

- i) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Anzio;
- j) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura presenti in zona;
- k) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- l) lungo le rotte di accesso, nonché all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Anzio, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi;
- m) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- n) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari;
- o) in zone frequentate dai bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione) e nella successiva fascia di mare compresa tra i 200 ed i 250 metri dalla costa;
- p) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
- q) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione od interdetti alla navigazione in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato;

Articolo 29
Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività

- a) L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (*windsurf*) è di 14 anni compiuti; si prescinde da tali requisiti d'età nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171.
- b) Coloro che esercitano le attività di "*windsurf*", devono indossare permanentemente un idoneo mezzo individuale di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle eventuali persone trasportate.
- c) La tavola utilizzata per il "*surf da onda*" e S.U.P. deve essere assicurata al piede del surfista da idoneo laccio elastico (**LEASH**) con sistema di sgancio rapido a velcro. E' fatto assoluto divieto di utilizzare lacci costituiti da cavi o cordami occasionali non elastici, assicurati al piede o al braccio con legature approssimate.
- d) L'uso del windsurf per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
- e) Le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
- f) L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.
- g) La partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio, così come disciplinati dall'articolo 9 del presente Regolamento.



h) In assenza dei corridoi, le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.



CAPO IX

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capo per <<**scuola di vela**>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per <<**scuola di tavola a vela**>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf".

Articolo 30
Prescrizioni e divieti

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole devono essere:

- a) Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali;
- b) munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per i trasportati anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

L'uso dei predetti natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:

- in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - con l'ausilio di un'imbarcazione ad idrogetto munita di VHF (anche portatile), o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 250 metri dalla costa e al di fuori degli appositi corridoi di lancio esclusivamente in caso di incidente, al fine di prestare soccorso/assistenza;
 - sempre con la costante presenza di un numero adeguato di istruttori muniti di relativa abilitazione all'esercizio di tale attività
- Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

Il responsabile dell'attività velica in mare, dovrà sospendere la stessa in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine ed informare l'Autorità Marittima di Anzio, come anche nel caso di incidenti verificatisi durante l'attività stessa.



CAPO X
ATTIVITÀ SPORTIVA DENOMINATA “FLYBOARD” (E SIMILARI)

Articolo 31
Limitazioni e divieti

L'esercizio dell'attività denominata “Flyboard”, è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'esercizio di tale attività è consentita solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli, con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).

Alle unità, di volta in volta, impiegate per l'esercizio di tali attività è fatto divieto di navigare:

- a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Anzio;
- b) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura presenti in zona;
- c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- e) oltre 1 (Uno) miglio dalla costa;
- f) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari;
- g) nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- h) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione od interdetti alla navigazione in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.

Articolo 32
Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività denominata “Flyboard”, è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) l'età minima per la conduzione della tavola di “Flyboard” è di 18 anni compiuti; si prescinde da tali requisiti d'età nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171;
- b) la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia (una persona alla condotta dello moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa);
- c) ai sensi dell'art. 39 lett. a) del Decreto Legislativo 18/7/2005, n. 171, la condotta degli acquascooters/moto d'acqua impiegati in tale attività è consentita a coloro che siano in possesso di regolare patente nautica per la condotta di unità da diporto;
- d) gli acquascooters/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, durante la stagione balneare, possono navigare solo in ore diurne con condizioni meteomarine favorevoli, oltre i 250 (duecentocinquanta) metri dalla costa e dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa;
- e) è consentito l'ingresso nei porti a vocazione esclusivamente turistica al solo fine di effettuare il rifornimento, alaggio e varo, laddove siano esistenti strutture appositamente destinate a tali finalità;
- f) in ingresso/uscita dai suddetti porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, devono obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito;
- g) la partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio, così come disciplinati dall'articolo 8 del presente Regolamento;
- h) la navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- i) analogo comportamento deve essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti;
- j) sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio;
- k) la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività è di 15 nodi;
- l) l'esercizio della predetta attività è consentita esclusivamente al di fuori della zona di mare destinata alla balneazione;
- m) i conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco galleggiante para colpi. Dette disposizioni si applicano anche alle persone trasportate;
- n) gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
- o) unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'ente tecnico dei richiedenti ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata, in doppio esemplare, in carta legale, all'Autorità Marittima;
- p) ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;



- q) gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività di Flyboard devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;

La predetta attività è consentita esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l'utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo di almeno 400 m², rilasciato dall'Amministrazione competente, da delimitare opportunamente con gavitelli di colore giallo e dotati di segnalamenti luminosi notturni.

Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.



CAPO XI
ATTIVITÀ SUBACQUEE

Le attività subacquee effettuate da privati a scopo turistico - sportivo nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi sono disciplinate come di seguito:

PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI

Articolo 33
Ambito di applicazione

Nelle acque del Circondario Marittimo di Anzio l'effettuazione di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), sia a fini turistico / sportivi, sia per il conseguimento di brevetti, svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Navi e imbarcazioni da diporto devono, inoltre, attenersi a quanto previsto all'articolo 2 del **Decreto Legislativo 18 luglio 171/2005**.

Articolo 34
Autorizzazione

I soggetti indicati all'articolo precedente che intendano effettuare attività subacquee organizzate con il supporto di natanti da diporto devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al Capo I del presente regolamento.

Articolo 35
Requisiti - dotazioni di sicurezza - segnalamenti

1. Il numero delle persone trasportabili per i natanti da diporto impiegati in attività di immersioni subacquee è quello previsto dal Capo I del presente regolamento, norme sulla navigazione da diporto - numero delle persone trasportabili.

Per le navi e le imbarcazioni da diporto il numero delle persone trasportabili è quello previsto dalla licenza di navigazione.

2. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio alle immersioni subacquee non in possesso del certificato di idoneità al noleggio e, per le navi e le imbarcazioni che non abbiano le annotazioni previste dall'art. 2 comma 1 lett. "a" - comma 2 Dlgs. 171/2005, sono utilizzate esclusivamente per il trasporto e supporto tecnico dei subacquei escludendo ulteriori servizi quali ristoro crociere e trasporto passeggeri.

3. Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate con i mezzi di salvataggio individuali e collettivi previsti dall'allegato V del **DM 146/2008** nonché avere a bordo le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 medesimo decreto¹.

4. il numero delle persone trasportabili per tutte le unità da diporto impiegate per le attività subacquee è ridotto in ragione di una persona ogni 75 kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Le dotazioni e gli accorgimenti di sicurezza previsti dalle suddette norme devono essere integrate almeno con le seguenti:

- a)** apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno **7 (sette)** litri, ovvero con bombola di almeno **3 (tre)** litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati; una bombola di riserva da almeno **10 (dieci)** litri ogni **5** subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma **EN 14467**;
- b)** mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
- c)** un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (**VHF**), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- d)** megafono e / o dispositivo sonoro che consenta di richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
- e)** una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al **Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279**, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- f)** tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso conforme all'**Allegato C**;
- g)** almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o a ad una profondità da **3 a 5 metri** a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza; - in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

¹ Articolo 90 DM 146/2008:

"una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467 o successive; una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità' 25 maggio 1988, n.279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.



- h) l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto d'ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale);
- i) durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza - Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo

I segnalamenti marittimi previsti dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità impiegata e per la navigazione effettuata, devono essere integrati dai seguenti:

- a) di giorno un pallone rosso con sovrastante bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- b) di notte una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di **300 mt** di distanza.
- c) In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i **50 metri** dalla verticale dei segnali sopra detti.

Articolo 36
Formalità prima della partenza

Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

Articolo 37
Prescrizioni per l'accompagnatore / istruttore

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.

PARTE B – IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITÀ NAVALI

Articolo 38
Ambito di applicazione

Nelle acque del Circondario Marittimo di Anzio l'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di attività navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 39
Dotazioni di sicurezza

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- ✓ Apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno **7 (sette) litri**, ovvero una bombola di almeno **3 (tre) litri** se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati - una bombola di riserva da almeno **10 (dieci) litri** ogni **5** subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma **EN 14467**;
- ✓ Mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
- ✓ Ogni ulteriore dotazione occorrente in relazione alla tipologia di attività svolta.

Articolo 40
Prescrizioni per il responsabile dell'immersione

Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

L'accompagnatore per immersioni guidate deve:



- essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta;
 - tenere conto dei limiti delle attrezzature subacquee e del possesso dei brevetti adeguati al tipo d'immersione;
 - operare in condizioni meteo marine assicurate e, comunque, dopo aver preso cognizione dei bollettini meteo;
 - utilizzare la prevista segnaletica di cui devono essere dotate sia le unità di appoggio che i subacquei;
 - comunicare all'Autorità Marittima, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio delle immersioni, le specifiche informazioni sulle attività da svolgere, orario ed area dell'immersione, il nominativo dei subacquei nonché il numero di telefono del responsabile del centro diving per ogni immediata comunicazione. Al rientro dall'attività, dovrà parimenti comunicarsi all'Autorità Marittima il termine della stesse;
 - ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
- Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.
- Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo – marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.

Articolo 41
Segnalamenti

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a **300 metri**.
I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di **50 metri** dalla verticale del segnale sopradetto.
Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di **300 metri** di distanza.

PARTE C – ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI

Articolo 42
Segnalamenti – Prescrizioni

Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo 37, comma 3.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di **50 metri** dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

Se vi sono più subacquei (non più di cinque) è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro un raggio di **50 metri**.

Se ci si avvale di barca d'appoggio la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo 37, comma 3, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi una persona in grado di fornire assistenza.

Articolo 43
divieti – limiti

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- ✓ a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dalle reti da pesca.
 - ✓ a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dalle navi mercantili ed a 500 (cinquecento) metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
 - ✓ nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - ✓ nelle zone di mare destinate al transito delle navi in ingresso/uscita dai porti /approdi ed all'ancoraggio;
- A fattor comune, per le attività di cui al presente capo (parte A, B e C) nel Circondario Marittimo di Anzio non è inoltre consentito:
- ✓ svolgere attività subacquea in forma privata "in solitario";
 - ✓ svolgere attività subacquea all'interno di cavità sottomarine/relitti non praticabili ovvero che non siano stati allestiti, rispettivamente, con un percorso guida con sagola fissa o amovibile ovvero con un "reel". Tale attività all'interno di tali siti è comunque vietata durante l'arco notturno.

In prossimità dei segnali di cui agli artt. 35, 41 e 42 la unità in transito, propulse ed a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza minima di 100 metri.

Resta fermo il divieto di pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.

Marca da
bollo
€ 16

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio
Sez. Naviglio - Via Molo Innocenziano 28°
00042 - Anzio (Rm) - ucanzio@mit.gov.it

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE/NOLEGGIO/ATTIVITÀ SUBACQUEA CON NATANTI DA DIPORTO PER FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICO LOCALI

Il sottoscritto

In qualità di: ☐ Amministratore ☐ Rappresentante Legale ☐ altro

società - ditta - associazione sportiva :

con sede legale in:

Registro delle Imprese presso la CCIAA:

Chiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività di (barrare l'attività interessata):

☐ LOCAZIONE ☐ NOLEGGIO* ☐ ATTIVITÀ SUBACQUEE ☐ ATTIVITÀ TURISTICHE SPORTIVO RICREATIVE

Qualora autorizzata, l'attività verrà svolta nel circondario Marittimo di Anzio nel tratto di costa compreso tra

Allegati:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. attestata da certificato camerale, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del **Decreto del Presidente della Repubblica 445 / 2000** (autocertificazione); in alternativa statuto della Federazione/Associazione di appartenenza dal quale si evinca l'attività di locazione e noleggio natanti - attività subacquee.
- Marca da bollo da applicare sull'autorizzazione;
- Elenco dei mezzi destinati all'attività;
- Polizza assicurativa in corso di validità;
- Certificato di idoneità per il noleggio natanti da diporto qualora l'attività richiesta riguardi il noleggio*;
- Elenco del personale dipendente ed estremi della patente nautica qualora l'attività riguardi il noleggio*;

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del contenuto del regolamento per il diporto nautico nel Circondario Marittimo di Anzio ed. 2014 ed è altresì informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati sopraindicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

*I natanti impiegati in attività di noleggio (salvo quelli a remi - art. 78 D.M. n° 146/2008) dovranno essere in possesso di certificato di idoneità previsto dall'articolo 82 del D.M. n° 146/2008, unitamente all'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'articolo 88, All. XI. I natanti destinati al noleggio devono, per quanto riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, rispondere a quanto stabilito dagli Allegati V e X del Decreto n° 146/2008. Per la conduzione dei natanti da diporto adibiti a noleggio, è obbligatorio il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, da parte del titolare/dipendente/incaricato della società/ditta.

Dichiara che i natanti impiegati per attività di noleggio, immersioni guidate o attività sportive ricreative verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare dell'impresa) e saranno presenti i seguenti accompagnatori/istruttori

Generalità complete ed estremi del titolo posseduto

Generalità complete ed estremi del titolo posseduto

Generalità complete ed estremi del titolo posseduto

Generalità complete ed estremi del titolo posseduto

Generalità complete ed estremi del titolo posseduto

Elenco dei natanti da diporto:

l'elenco dei mezzi va compilato singolarmente per ogni unità impiegata, qualora debbano essere inserite unità gemelle (stessa lunghezza/modello/omologazione) potranno essere accorpate.

Tipologia:	
Numero dei mezzi:	
Lunghezza mt:	
Modello:	
potenza del motore:	
numero persone trasportabili:	
omologazione/dichiarazione:	
numeri progressivi identificativi:	
Tipologia:	
Numero dei mezzi:	



Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

Lunghezza mt:	
Modello:	
potenza del motore:	
numero persone trasportabili:	
omologazione/dichiarazione:	
numeri progressivi identificativi:	
Tipologia:	
Numero dei mezzi:	
Lunghezza mt:	
Modello:	
potenza del motore:	
numero persone trasportabili:	
omologazione/dichiarazione:	
numeri progressivi identificativi:	

Le unità dovranno essere contraddistinte mediante indicazione sullo scafo della ditta o ragione sociale del noleggiante/locatore o denominazione dello stabilimento balneare, con numero progressivo [Esempio: Ditta ROSSI/01; Ditta ROSSI/02 - Se l'attività viene esercitata con più natanti "gemelli" compilare la parte sovrastante ed indicare, in sequenza, i numeri identificativi assegnati.

Luogo _____ *Data* _____

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO B

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE	
EMERGENZE IN MARE	1530 - chiamata gratuita -
CAPITANERIA DI PORTO U.C.G. ROMA	06/6522222
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO U.C.G. ANZIO	06/9844777
SEZIONE MARITTIMA DI NETTUNO	06.9804661 (08:00 – 14:00)
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24)	115
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA	118
ROMA RADIO	06/87250284
PRONTO SOCCORSO PRESIDIO OSPEDARIELO “ANZIO – NETTUNO”	06.93272749
CAMERE IPERBARICHE - POLICLINOCO UMBERTO I (Roma)	06.4463101 – 02- 11

TABELLA DELLE STAZIONI RADIO VHF/FM	
STAZIONE RADIO COSTIERA – “ROMA RADIO”	Canale 16 (H24)
COMPAMARE ROMA	Canale 16 (H24)
CIRCOMARE ANZIO	Canale 16 (ore 08.00–20.00)
TORRE DI CONTROLLO PORTO TURISTICO DI NETTUNO	Canale 09



INDICE

Ambito di applicazione	1
Capo I - norme generali sulla navigazione da diporto	2
Numero delle persone trasportabili	2
Patente nautica	3
Limiti di navigazione e velocità	3
Corridoi di lancio partenza e atterraggio	3
Disciplina delle autorizzazioni all'attività di locazione, noleggio e immersioni subacquee	3
Capo II - Tavole a vela/aquilone denominate kitesurf	4
Capo III - Moto d'acqua acquascooter e natanti similari	6
Capo IV - Traino Banana Boat e piccoli gommoni (e simili)	8
Capo V - Sci nautico e paracadutismo ascensionale	9
Capo VI - Propulsori acquatici ad assetto variabile	11
Capo VII - Locazione e noleggio natanti da diporto utilizzati per finalità ricreative e turistico locali	13
Capo VIII - Tavole a vela (windsurf) surf da onda, sup (stand up paddle)	15
Capo IX - Scuole di vela – scuole di tavole a vela	17
Capo X – Attività sportiva denominata “Flyboard” (e similari)	18
Capo XI - attività subacquee -	20
Parte A – Immersioni guidate con supporto di Unità Navali	20
Parte B – Immersioni guidate senza supporto di Unità Navali	21
Parte C – Attività svolte da privati	22
Allegato A	23
Allegato B	24
Indice	26